

TRIBUNALE DI FROSINONE

(omissis)

- i medesimi opposenti deducono, inoltre, l'omesso avvertimento nel precetto della possibilità di porre rimedio, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo, come previsto dall'attuale 2°co dell' art. 480 cpc;
- al di là della condivisibile osservazione della banca opposta circa la mancanza di un'espressa sanzione di nullità del precetto nella norma recentemente introdotta e della considerazione dei diversi riflessi che l'omissione può determinare nella fase esecutiva (sospensione di tutte le procedure esecutive nei confronti del debitore, che abbia attivato la procedura di sovraindebitamento e sanzione di nullità, rilevabile di ufficio per quelle iniziate o proseguite in violazione a tale disposto normativo), in ogni caso l'eventuale nullità del precetto non inciderebbe sulla validità del titolo e non giustifica la richiesta sospensione dell'esecutorietà del medesimo;

PQM

Visto l'art. 615 c.p.c.,

- rigetta la domanda di sospensione dell'esecutorietà del titolo azionato;
- conferma l'udienza già fissata nella fase di merito;
- si comunicano

Frosinone, 28.01.2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*